COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

Prot. N. 21681 Turi, 04.10.2022

DECRETO SINDACALE N. 35 del 04.10.2022

OGGETTO: **CONFERIMENTO DELEGA ASSESSORILE IN POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- domenica 26 maggio 2019 si sono svolte le Consultazioni elettorali per l'Elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Turi;
- la scrivente è risultata eletta alla carica di Sindaco del Comune di Turi, con proclamazione avvenuta in data 29/05/2019, giusta Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del Comune di Turi, depositato nella medesima data presso l'Ufficio di Segreteria generale di questo Comune;
- dal Verbale dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione del 29 maggio 2019 sono risultati proclamati eletti alla carica di Consigliere comunale, n. 11 (undici) della lista *"Turinasce"*, collegata al Sindaco eletto, e n. 5 (cinque) della lista *"Patto per Turi"*;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17.06.2019 di "*Verifica delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti: art. 41 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267*";

RICHIAMATI:

- il decreto sindacale n. 15 del 18.05.2022, prot. n. 10876, con il quale si è provveduto ad azzerare la Giunta Comunale in carica con contestuale revoca del Decreto sindacale n. 26 del 11.09.2020, prot. n. 15849, di nomina componenti della nuova Giunta Comunale e conferimento funzioni di Vicesindaco, adottato conseguentemente, **con riserva** di nominare la nuova Giunta Comunale con successivo e separato provvedimento;
- il decreto sindacale n. 16 del 31.05.2022, prot. n. 11841, di nomina componenti della nuova Giunta comunale e conferimento funzioni di Vicesindaco;

ATTESO che la composizione della Giunta Comunale, rientrante tra le prerogative riconosciute al Sindaco, deriva oltre che dai suoi accordi con le forze politiche, da valutazioni di carattere fiduciario verso le persone da nominare come Assessori, dalla sussistenza di garanzie e di intese comuni per il perseguimento del programma di mandato;

VISTI:

- l'art. 46, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 23/11/2012, n. 235, nel quale è stabilito che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
- l'art. 47, commi 1 e 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riguardanti, il primo, il numero massimo degli Assessori e il secondo la possibilità che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto preveda la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere;

- l'art. 1, comma 137, della legge 7 Aprile 2014 n. 56 ai sensi del quale nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico;

DATO ATTO che il richiamato art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, nell'attualizzare i principi previsti dalla Carta Costituzionale a garanzia delle reciproche pari opportunità non possa che essere coordinato, secondo ragionevolezza e buon senso, con i valori anch'essi costituzionalmente garantiti che riguardano il principio di continuato, ordinato e corretto svolgimento delle funzioni politico-amministrative, nonché con i principi di democraticità di cui all'art. 1 Cost. e con il buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione medesima;

DATO ATTO che per il Comune di Turi, ente con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti, il numero massimo di Assessori stabilito per legge è pari a cinque (cfr. art. 2, comma 185, della legge 23/12/2009, n. 191, come integrato dall'art. 1, comma 1-bis, della legge 26 marzo 2010, n. 42 e ss.mm.ii.) e che, pertanto, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in seno alla Giunta in misura inferiore a due componenti;

VISTO l'art. 48, rubricato *"Competenze delle Giunte"*, del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI:
- l'art. 31 dello Statuto comunale, il quale, nel disciplinare la nomina della Giunta, stabilisce che il Sindaco nomina gli assessori, tra cui il Vice Sindaco, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di consigliere, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina, che il Sindaco nella nomina dei componenti della Giunta promuove la presenza di ambo i sessi, che l'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata e che i soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;
- l'art. 29 dello Statuto comunale nel quale è previsto:
  - ✓ il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 53 del medesimo TUEL, con esclusione delle funzioni di Presidente del Consiglio comunale;
  - ✓ nel caso di impedimento permanente , rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, comprese le funzioni di Presidente del Consiglio;

PRESO ATTO, quindi, che il legislatore ha attribuito al Sindaco il potere di nominare e revocare i membri della Giunta in quanto, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

SVOLTA un'analisi sugli obiettivi del programma di mandato e sulle diverse problematiche presenti sul territorio finalizzata ad una scelta oculata di collaboratori che possano garantire unità di intenti, equilibrio politico e stabilità nel governo della Comunità di Turi;

VALUTATE in piena autonomia le soluzioni più consone al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi programmatici definiti dall'Amministrazione Comunale;

EVIDENZIATA l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, si ritiene di dover conferire ad uno degli Assessori nominati con Decreto sindacale n. 16/2022 l'ulteriore delega in Polizia Locale e Sicurezza Urbana;

RITENU TO, quindi, di conferire la delega assessorile in Polizia Locale e Sicurezza Urbana a Gigantelli Graziano attualmente Assessore con delega in Bilancio – Tributi – Fondi Europei;

DATO ATTO che alla carica di Assessore Comunale si applicano le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal Titolo III - Capo II del D.Lgs. n. 267/2000, dal Capo IV del D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012 e dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 39 dell'8.4.2013 e ss.mm.ii.;

ACQUISITA agli atti della Segreteria la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale degli Assessori componenti del Consiglio Comunale da nominare, come previsto dalla normativa vigente in materia *(Titolo III - Capo II del D.Lgs. n. 267/2000, dal Capo IV del D.Lgs. n. 235 del 31.12.2012 e dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 39 dell'8.4.2013 e ss.mm.ii.);*

STABILITO che il Settore Affari Istituzionali/Ufficio Segreteria dovrà accertare il possesso dei requisiti di candidabilità,

compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale dell'Assessore da nominare al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 47, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia;

VISTI:
- il D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, sulle disposizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso P.A. e presso Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1 , commi 49 e 50, della legge 6/11/2012, n. 190;
- l'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 , il quale stabilisce che *"il coniuge, gli ascendenti, i* discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta

VISTO il vigente Statuto Comunale, in particolare gli artt. dal 31 al 37;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente e sostanzialmente trascritti nel presente dispositivo,

1. **DI CONFERIRE** a **GIGANTELLI Graziano,** componente dell'attuale Giunta Comunale, nominata con Decreto sindacale n. 16 del 31.05.2022, **le ulteriori deleghe assessorili IN POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA** in aggiunta alla delega in Bilancio-Tributi-Fondi Europei;

2. **DI RISERVARE** al Sindaco le seguenti materie: **URBANISTICA - ATTIVITA' CULTURALI**

DISPONE

1. **CHE** l'efficacia giuridica del presente provvedimento è subordinata all'atto di accettazione da parte del delegato, da acquisire in calce al medesimo, contestualmente all'acquisizione della dichiarazione dell'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ad assumere la relativa carica, ai sensi dei decreti legislativi n. 267/2000, n. 235/2012 e n. 39/2013;
2. **CHE** è fatta salva in ogni caso la facoltà di modificare e, ove necessario, revocare il presente provvedimento;
3. **CHE** del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
4. **DI DEMANDARE** al Settore Affari Istituzionali/Ufficio Segreteria l 'adozione di tutti gli atti gestionali derivanti dall'adozione del presente decreto;

DISPONE, altresì,

1. **CHE**, a cura del Settore Affari Istituzionali/Ufficio Segreteria, il presente decreto:
   - sia tempestivamente consegnato al destinatario con acquisizione di firma per accettazione e dichiarazione prevista per legge;
   - sia comunicato al Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore dell'Ente titolari di P.O.;
   - sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bari - per quanto di competenza;
   - sia pubblicato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della delega e dell'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio on line e in modo permanente sul Sito istituzionale dell'Ente in *"'Amministrazione Trasparente"* nelle apposite sottosezioni *"Provvedimenti/provvedimenti organi di indirizzo politico" e "Organizzazione/Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo".*

Dalla Residenza Comunale, 04.10.2022

IL SINDACO
dott.ssa Ippolita RESTA

COMUNE DI TURI

ACCETTAZIONE DELLE DELEGHE ASSESSORILI
IN POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

Il/La sottoscritto/a **Consigliere/a Comunale** GIGANTELLI GRAZIANO nato/a a TURI (BA) il 18-12-1965,

DICHIARA

- **di ACCETTARE a tutti gli effetti di legge le Deleghe assessorili in POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA conferita con il su esteso Decreto sindacale.**

DICHIARA, ALTRESI'

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente, come da dichiarazione sostitutiva depositata agli atti della Segreteria del Comune per la nomina di Assessore.

Turi, 04.10.2022

FIRMA Graziano Gigantelli